



Legge federale sull'imposta preventiva (LIP) (Strumenti «too big to fail»)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 ottobre 2020¹,
decreta:

I

La legge federale del 13 ottobre 1965² sull'imposta preventiva è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. g n. 2 ed i n. 3

¹ Non sono soggetti all'imposta preventiva:

- g. gli interessi dei prestiti obbligatoriamente convertibili e dei prestiti con rinuncia al credito di cui agli articoli 11–13 della legge dell'8 novembre 1934³ sulle banche, sempre che:
 - 2. il prestito sia stato emesso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2026;
- i. gli interessi dei prestiti obbligazionari di banche o società di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 28–32 della legge sulle banche, sempre che:
 - 3. il prestito obbligazionario sia emesso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2026 oppure durante questo periodo si verifichi un cambiamento di emittente secondo il numero 2.

¹ FF 2020 7607

² RS 642.21

³ RS 952.0

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Qualora entro il ... risulti che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il

³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.